



Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia
www.minoriefamiglia.it

XXV Convegno nazionale AIMMF
“Minori, famiglia, persona: quale giudice?”
Taranto, 26-28 ottobre 2006

La formazione del magistrato dei minori e dalla famiglia
di Luciano Spina

1. Il dibattito sulla formazione professionale dei magistrati per i minorenni e per la famiglia

La formazione professionale costituisce un tema centrale dell'attività dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia ove si consideri che tra gli scopi fondamentali dell'attività l'AIMMF si propone oltre che di “tutelare e promuovere i diritti dei minorenni e della famiglia” e “studiare e proporre modifiche legislative e progetti sociali relativi ai minorenni e alla famiglia” di “far conoscere e mettere in comune le esperienze concrete e gli approfondimenti culturali nel campo dell'attività giudiziaria minorile e familiare; operare per l'attuazione diretta e la promozione di una formazione specializzata dei magistrati che svolgono funzioni minorili e familiari; promuovere incontri fra i magistrati che esercitano funzioni giurisdizionali minorili e familiari e fra essi e cultori delle scienze umane e operatori sociali”¹

In questo settore l'Associazione è impegnata da anni in studi, approfondimenti, confronti e dibattiti, sia al suo interno che con gli organi istituzionali preposti a tale materia, quali il CSM e il Ministero della Giustizia, nonché con partners quali l'Associazione Nazionale Magistrati e alcune delle associazioni di magistrati minorili europei a noi più vicine, come, ad esempio, quella francese. Nel tempo non sono mancate alcune sperimentazioni di attività di formazione originali e diverse da quelle (scarsamente) proposte a livello istituzionale, tra le quali ne va evidenziata una in particolare, realizzata da parte di un gruppo di giudici, che puntava all'analisi del proprio modo di affrontare il lavoro quotidiano mediante la rivisitazione di alcuni casi con la tecnica dello psicodramma e attraverso l'aiuto di esperti psicologi.²

Negli anni sono state spese molte energie e sono state messe in campo notevoli risorse per portare avanti una sensibilizzazione sulla necessità di definire e avviare un lavoro formativo adeguato ed efficace della magistratura minorile – importante corollario della necessità della specializzazione della funzione - scontrandosi talvolta con scetticismo, disattenzione e pregiudizi derivanti o dal non credere nell'utilità dell'attività formativa o, all'opposto, dal ritenere che possa svolgere l'attività di magistrato minorile solo colui che abbia una capacità “innata” nel cimentarsi in tale funzione. Tale investimento di risorse ha consentito un accumulo di conoscenze e di esperienze così importanti da arrivare a costituire un vero e proprio patrimonio culturale che, ci si augura, non vada disperso e sia messo invece al servizio della collettività per poter consentire di fornire gli strumenti adeguati alla formazione della figura del futuro magistrato specializzato dei minori e della famiglia.

I risultati più importanti di queste attività di sensibilizzazione, di proposta e di lavoro formativo, realizzati negli ultimi dieci anni - periodo che viene preso in considerazione non solo perchè più

¹ Art. 1 dello Statuto dell'AIMMF

² L'esperienza è stata riferita nel volume “*Il babbo di Cinzia: psicodramma e autoformazione in otto storie raccontate da magistrati minorili*”, a cura di I. Cividali e A. Pavesi, CIS Editore, Milano, 1991.

vicino in ordine temporale, ma perchè certamente è stato il più fecondo nel panorama della formazione - possono essere menzionati solo in modo sintetico ai fini della presente trattazione. Mi scuso quindi per tutte le informazioni che verranno omesse per ragioni di economia dell'intervento, fermo restando l'auspicio di poterle riprendere in sede di approfondimento specifico del tema.

L'attività di elaborazione culturale dell'Associazione si è tradotta in cinque documenti associativi, utili e indispensabili riferimenti per il dibattito sull'argomento:

- la relazione per la formazione dei magistrati minorili di Giancristoforo Turri del 30.11.1996-30.6.1997³;
- il documento sulla formazione dei magistrati minorili e della famiglia, approvato dal Consiglio direttivo del 16.2.1997;
- le linee guida per la formazione dei magistrati dei minorenni e della famiglia, approvato dal C.D. del 6.6.1997;
- il documento sulla formazione dei magistrati minorili e della famiglia, approvato dal Consiglio direttivo del marzo 2003⁴;
- il progetto sulla formazione e-learning dei giudici onorari di prima nomina, approvato dal Consiglio direttivo del 3.12.2004.⁵

2. La disciplina giuridica dell'attività della formazione

Dalla lucida disamina di Giancristoforo Turri contenuta nella relazione sopra citata, si ricava che l'inerzia istituzionale sul tema è stata lunga, nonostante la richiesta costante della magistratura associata, a partire dal 1965 (Convegno A.N.M. di Gardone) e che si è cominciata a creare un'attenzione sulla non dilazionabilità dell'istituzione della formazione per i magistrati solo all'inizio degli anni '90⁶.

Negli anni successivi il C.S.M. ha cominciato ad intervenire con più frequenza sul tema della formazione, fino a tratteggiare una vera e propria disciplina giuridica della materia.

Con delibera dd 20.5.1998 il C.S.M. relativamente alla giustizia minorile ha sottolineato l'importanza del confronto interdisciplinare, ricordando che "la difficile sintesi tra il sapere giuridico (proprio dei giudici togati) ed i saperi extra-giuridici (propri dei giudici onorari) non può essere frutto di una sporadica contiguità (a volte solo fisica) in camera di consiglio, ma presuppone un confronto dialettico di competenze e di esperienze, che va concretamente sperimentato in ordine ai nodi salienti, che attengono alla condizione minorile ed agli strumenti rivolti alla sua tutela".

Inoltre, sul tema più generale della formazione professionale dei magistrati la delibera del 1 26.11.1998, ha ricordato che "la formazione professionale dei magistrati è diretta oltre che all'acquisizione delle necessarie capacità tecniche, anche a suscitare consapevolezza dei termini culturali dei problemi, dei valori sottesi ad ogni scelta operativa, al libero confronto ed al reciproco approfondimento tra i rispettivi orientamenti, proprio al fine di rendere consapevole (...) l'esercizio dell'autonomia di ciascuno".

La Risoluzione in tema di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati onorari minorili del 10.1.02 (si vedano però anche le successive integrazioni portate dalle Circolari sui criteri di selezione e nomina dei giudici onorari minorili emanate per i diversi trienni di attività), ha rappresentato un passaggio fondamentale per la regolamentazione stabile e articolata della formazione dei magistrati onorari minorili. Con tale documento⁷, emanato dopo l'audizione della nostra Associazione (tale dato è riportato anche nel testo della Risoluzione), è stato delineato per la

³ G. Turri, Per la formazione dei magistrati minorili, in *Minorigiustizia*, n. 3, 1997, p. 8 e ss.

⁴ Documento AIMMF in www.minoriefamiglia.it/pagina-www/mode_full/id_133/.

⁵ Documento AIMMF in www.minoriefamiglia.it/download/formazione_elearning.PDF.

⁶ V. Relazione del CSM al Parlamento sullo stato della giustizia per l'anno 1994 in tema di reclutamento e formazione professionale dei magistrati.

⁷ V. http://www.minoriefamiglia.it/pagina-www/mode_full/id_77/.

prima volta un sistema compiuto di formazione della magistratura onoraria minorile, con introduzione nell'ordinamento dei seguenti principi fondamentali:

- ai giudici onorari di prima nomina deve essere assicurata una formazione professionale iniziale sul versante giudiziario soprattutto in sede locale, con il coordinamento tra uffici giudiziari minorili e referenti per la formazione decentrata;
- i giudici onorari debbono essere informati sull'attività e l'organizzazione del tribunale per i minorenni, sul ruolo degli stessi giudici, sui loro doveri deontologici e sul trattamento economico;
- debbono effettuare un'attività pratica (partecipazione ad udienze e camere di consiglio) di natura formativa curata dal Presidente del tribunale, affiancati da un tutor (magistrato ordinario o onorario) della durata di mesi due, che si realizzi essenzialmente nella partecipazione dei giudici onorari alle camere di consiglio civili, all'assistenza alle udienze civili di opposizione all'adottabilità, l'assistenza alle udienze penali dibattimentali ed a quelle tenute dal g.u.p., gli incontri con i Servizi sociali del territorio e del Ministero della giustizia e le visite agli istituti penali minorili, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori momenti formativi (cfr Circolare del C.S.M. dell'11 marzo 2004 sui criteri di selezione e nomina dei giudici onorari minorili per il triennio 2005-2007)
- per tutti i giudici onorari, di nuova nomina e già in servizio, deve essere assicurata una formazione permanente “sulle problematiche fondamentali del diritto minorile e, nel loro ambito, alla cooperazione tra saperi differenti nell'accertamento, nella valutazione e nella decisione dei singoli casi”, restando ferma la possibilità per gli stessi di partecipare agli incontri centralizzati di formazione che il Consiglio Superiore della Magistratura organizzerà per il futuro;
- nell'ambito della formazione permanente vanno incentivati momenti di incontro interdistrettuale, nel corso dei quali siano messi a confronto le esperienze maturate e le prassi adottate nelle singole aree territoriali;
- la partecipazione dei giudici onorari agli incontri di formazione rientra tra i loro doveri deontologici;
- la partecipazione deve essere attestata e tale attestazione costituirà titolo al fine di eventuale domanda di conferma.

Il tema della formazione è stato ripreso in epoca recente dalla Risoluzione del C.S.M. relativa alle “Linee guida della formazione”, del 14.5.03, in cui, oltre che a riconfermare l'AIMMF quale interlocutore privilegiato per la ricognizione dei bisogni formativi della magistratura minorile, si ribadisce che “il tema del diritto dei minori e della famiglia ha una rilevante importanza sociale e per questo deve avere una posizione indefettibile nell'ambito dei programmi di formazione” e che “il programma debba prevedere, accanto a incontri di interesse comune di giudici minorili e giudici ordinari della famiglia, incontri che, eventualmente ad anni alterni, affrontino le controversie in materia di separazione e divorzio sotto il profilo degli aspetti patrimoniali e sotto il profilo processuale”.

3. Nuove esperienze in materia di formazione

L'importante riflessione e sensibilizzazione effettuata sul tema della formazione ha portato ad alcuni risultati concreti in termini di iniziative formative, spesso frutto di sinergie tra l'AIMMF e le Istituzioni pubbliche, lasciando una traccia importante sull'elaborazione del modello più generale di formazione all'interno della magistratura italiana e contribuendo all'avvio dell'importante esperienza della Formazione decentrata a livello distrettuale.

Tralasciando la citazione dei diversi incontri seminariali organizzati dal C.S.M. a livello nazionale nella nostra materia, in media di uno-due all'anno, trattandosi di attività che consistono principalmente in mero aggiornamento, appare utile citare le esperienze più significative, che hanno costituito una vera e propria novità nel panorama della formazione.

a) Stili di comunicazione tra magistratura e servizi nel processo penale minorile (percorso sperimentale di formazione interdisciplinare curato dalla Scuola di Formazione di Castiglione delle Stiviere (MN), dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile tra il 1994 e il 1997 con la consulenza metodologica dell'APS di Milano, diretta dalla dott.ssa F. Manoukian.

Il percorso ha coinvolto 5 sedi giudiziarie del Nord Italia (Milano, Genova, Bologna, Venezia e Trento), con gruppi di lavoro composti da magistrati (togati ed onorari), operatori sociali del Ministero di Grazia e giustizia e del territorio e, in un caso (Trento), avvocati, ha riguardato l'approfondimento di alcune tematiche del nuovo processo penale minorile ed è scaturito dalla considerazione che il D.P.R. 448/88, ricco di innovazioni, era affidato ad operatori che, pur essendo stati informati su di esso con metodologie formative tradizionali, incentrate sulla trasmissione di sapere, perseveravano in processi e modalità di lavoro costruiti sotto il sistema antecedente, producendo esiti che si rivelavano non sufficientemente innovativi.

All'esito del lavoro è stato osservato che il percorso "per un verso non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, ma per altro verso li ha oltrepassati, in quanto ha attivato modalità di comunicazione nuove tra magistratura e servizi, per ora circoscritte a chi vi ha partecipato, ma che costituiscono un modello estensibile e riproducibile"⁸.

b) Laboratorio di autoformazione professionale per giudici (minorili e ordinari) e pubblici ministeri dell'area della famiglia e dei minori sui temi "Violenza psicologica nelle situazioni di maltrattamento in famiglia" e "Affidamento familiare".

Il percorso ha coinvolto varie sedi giudiziarie: nell'anno 1999 le sedi di Torino, Venezia, Napoli, Bari e Palermo; la seconda edizione, nel 2000, le sedi di Bologna, Catania, Roma, Milano e Potenza e la terza, nel 2003, le sedi di Catanzaro, Firenze, Genova, Reggio Calabria, Messina e Trieste.

E' stata un'attività formativa realizzata dal CSM a seguito di diversi stimoli offerti dalla nostra Associazione, stimoli riportati in particolare dal "Documento sulla formazione dei magistrati minorili e della famiglia", approvato dal Consiglio direttivo del 16.2.1997 e nelle "Linee guida per la formazione dei magistrati dei minorenni e della famiglia", approvato dal C.D. del 6.6.1997, documenti richiamati dalla stessa presentazione dell'iniziativa fatta dal CSM⁹.

L'esperienza è consistita in un'attività sperimentale di autoformazione professionale per giudici e pubblici ministeri dell'area della famiglia, seguiti da un assistente metodologo individuato nella dott.ssa Franca Olivetti Manoukian, consulente psicosociale dell'APS di Milano.

Nella delibera che ha attivato il 3° modulo formativo si parla di "felice esperienza di formazione autodidattica con assistenza metodologica". Si ricorda, inoltre, che "il laboratorio ha rappresentato un esperimento formativo di grande valore ed è certamente importante continuare questo percorso estendendolo sia ad altri distretti sia ad altre funzioni".

Per ricordare il valore di un'attività così importante, una testimone di quel percorso, ha così riferito: "Questo lavoro ha consentito di meditare su profili sui quali il magistrato più attento a problematiche tipiche della sua competenza di solito non si sofferma"¹⁰.

Forse, l'unico limite di tale esperienza - pur importantissima - è stato quello della mancanza di interdisciplinarietà con le altre professioni coinvolte nella giustizia minorile, come invece era avvenuto nella esperienza citata sub a).

⁸ Cfr. *Minorigiustizia*, n. 4, 1998, p.182.

⁹ In *Quaderni del CSM*, n. 117, 2001.

¹⁰ M. C. Gatto, *Atti della tavola rotonda "Bambini, adolescenti e famiglie oltre la cronaca: quali bisogni, quali servizi, quale giustizia"*, 2002, p. 59 e ss, in http://www.minoriefamiglia.it/pagina-wwww/mode_full/id_539/.

c) Percorso sperimentale di formazione a distanza e-learning dei giudici onorari di nuova nomina per il triennio 2005-2007, realizzato dall'AIMMF.

L'attività di formazione a distanza, realizzata attraverso il sito internet associativo www.minoriefamiglia.it - la prima in Italia con modalità e-learning destinata a magistrati - è stata la prima attività formativa di supporto a quella istituzionale (in particolare della Formazione decentrata) che sia stata interamente realizzata nell'ambito associativo, i cui costi sono stati assunti interamente dall'AIMMF (i partecipanti hanno dovuto versare solo la quota di iscrizione all'Associazione). Il progetto - nato dall'emergenza costituita dal ricambio all'interno degli Uffici giudiziari minorili di quasi tutti i giudici onorari - prevedeva la possibilità di un coordinamento con l'attività del C.S.M., che però non si è realizzata, anche se nel corso dell'audizione svolta dinanzi all'VIII Commissione tenutasi il 22.2.05, il Consiglio ha espresso particolare apprezzamento per il progetto proposto.

L'attività è stata sostenuta da un Comitato scientifico composto dall'intero Consiglio direttivo di quel periodo, presieduto da P. Andria, integrato da altri magistrati minorili di alto livello culturale, quali A. C. Moro, I. Cividali, P. Dusi, P. Vercellone, G. Turri e P. Giannino.

Il percorso è stato realizzato tenendo conto delle indicazioni del C.S.M. sulla formazione iniziale dei giudici onorari (v. risoluzione dd 10.1.02) ed è durato circa un anno, dal marzo 2005 al febbraio 2006, concludendosi con due incontri residenziali tenutisi nel gennaio e nel febbraio 2006, coordinati dallo scrivente, da E. Ceccarelli, L. Fadiga e A. Rossini, nel corso dei quali si è realizzata un'importante occasione di confronto di esperienze, oltre che di concreta rilevazione di bisogni formativi, di cui si terrà conto per la programmazione della futura attività.

L'adesione all'iniziativa è stata di circa 200 magistrati, compresi alcuni togati, in rappresentanza di tutti i T.M. d'Italia ed una limitata rappresentanza di magistrati delle sezioni minorenni delle Corti di appello.

Gli obiettivi che si proponeva il percorso erano quelli di : a) realizzare una formazione giuridica iniziale dei giudici onorari; b) raggiungere un numero ampio di persone, purchè dotate di collegamento a internet; c) incentivare la partecipazione alla formazione anche di persone che con altre modalità sarebbero impedito a farlo (v. ad esempio i liberi professionisti), in quanto il corso potrebbe essere seguito da casa o da altre sedi, con gestione elastica del tempo da dedicare a allo stesso; d) di introdurre dei contenuti concordati ed omogenei a livello nazionale, affidandoli ad uno staff di formatori qualificati, evitando il rischio di attività improvvisate ed inefficaci compensando l'assenza frequente di attività formativa in sede locale; e) di promuovere l'avvio di attività di formazione anche nelle diverse realtà locali , come seguito a quella iniziale o contemporaneamente a quella a distanza; f) di promuovere un'unificazione di prassi giudiziarie g) di creare una comunità di operatori che rimangano in rete per lo scambio di esperienze e riflessioni; h) di ridurre sensibilmente i costi dell'attività formativa¹¹.

L'attività non è consistita solo nel fornire delle informazioni di carattere giuridico, ma si è avviato un confronto più ampio - a tratti intenso - sull'esperienza concreta che i nuovi gg.oo andavano maturando, sulle criticità del loro ruolo e sulle problematiche della giustizia minorile che si trovavano ad affrontare, sia attraverso lo strumento dei forum di discussione che attraverso il confronto diretto seminariale, nonchè mediante il confronto e l'analisi di casi concreti. Ne è emersa una formazione, a mio avviso, di livello qualitativamente più alto di quello che inizialmente ci si era prefissati.

d) Le molteplici attività di formazione a livello locale e interdistrettuale di cui l'AIMMF si è fatta diretta organizzatrice.

Posso citare solo le iniziative della Zona nord, perchè è quella dove opero e che conosco direttamente e debbo necessariamente tralasciare per ragioni di economia della trattazione le diverse

¹¹ Documento AIMMF, cit.

ed importanti iniziative di molte Sezioni locali dell'AIMMF. Negli ultimi anni vi è stato un notevole rilancio dell'attività di formazione associativa, in quanto ormai con una certa regolarità vengono realizzate iniziative caratterizzate dall'alto valore culturale e dal coinvolgimento nel confronto oltre che di giudici togati ed onorari, anche di altre categorie professionali, tra le quali, sempre più rappresentate quella degli avvocati.

Gli incontri hanno riguardato tematiche centrali della giustizia minorile: “ Problematiche relative all'intervento giudiziario in materia di minori stranieri” (2003) ; “ Rilevazione e confronto sulle prassi degli uffici giudiziari, in relazione ad alcuni nodi critici del diritto e della procedura civile minorile” (2004); “ Minori e famiglie nel diritto internazionale” (2005) ; “L'affido condiviso. Approfondimento dei temi legati all'ascolto del minore, alla mediazione e alla specializzazione di giudici e avvocati” (2006).

Nei primi due incontri (2003 e 2004) si è riusciti a realizzare anche dei gruppi di approfondimento e di confronto che hanno costituito uno degli aspetti più qualificanti e apprezzati delle iniziative.

4. L'attualità del tema

L'importante riflessione effettuata sul tema della formazione e la qualità di alcune attività formative realizzate hanno portato al riconoscimento della formazione dei magistrati non più come un aspetto secondario e marginale dell'attività professionale, legata ad una logica di mero aggiornamento, lontana dalla realtà del lavoro quotidiano, ma quale valore aggiunto irrinunciabile dell'attività stessa, perchè, come è stato evidenziato nel contesto più generale dell'attività formativa dei magistrati italiani, la formazione professionale “investe l'essenza stessa del modello professionale, sorreggendone i connotati di efficienza e indipendenza, nonché di sensibilità alle tendenze del corpo sociale”¹².

Per i magistrati minorili e della famiglia la finalizzazione si pone inoltre non solo verso gli aspetti dell'indipendenza e dell'efficienza dell'attività, ma anche verso la costruzione di quella capacità di “interpretare validamente il compito di protezione, sviluppo e crescita del minore così ben inquadrato più volte dalla Corte Costituzionale “¹³.

Ciò premesso, si deve ricordare che il tema della formazione risulta sempre vivo e attuale per la magistratura minorile e familiare perchè da una parte vi sono ancora carenze da superare sul piano delle iniziative formative istituzionali (quantità e metodo), dall'altra risultano sempre presenti alcune esigenze strutturali dell'attività della giustizia minorile e familiare che ne fanno risultare la formazione come connaturale all'attività stessa.

Quanto alle carenze sul piano delle iniziative istituzionali, si osserva che “non sempre la specifica competenza e specializzazione è assicurata nell'ordinamento giudiziario oggi sussistente. Innanzi tutto l'attribuzione a giudici non specializzati di competenze in materia minorile non assicura affatto quella specifica conoscenza dei problemi minorili e quella sensibilità nell'affrontarli che sarebbe essenziale. E manca, come invece è previsto nell'ordinamento francese, un tirocinio ordinario nelle funzioni minorili per tutti gli uditori giudiziari, indispensabile data la possibilità di attribuire a qualunque magistrato funzioni in questo delicato settore. Il tirocinio mirato inoltre appare carente perchè manca, pur per chi sarà destinato a svolgere funzioni minorili, una formazione teorica interdisciplinare. Inoltre nessun, sia pure rudimentale, accertamento di competenza è richiesto per i giudici che dovranno comporre le sezioni minorili di Corte d'Appello e che sono designati sulla base di criteri del tutto personali dai Presidenti della Corte. Inoltre la continua rotazione di questi giudici, lo svolgimento anche di altre funzioni non minorili, la loro scarsissima specializzazione, costituiscono la causa prima di quelle frequenti sbandate giurisprudenziali che pesantemente condizionano una adeguata politica giudiziaria a protezione e promozione della personalità minorile.

¹² V. Quaderni CSM, n. 119, 2001, p. 195.

¹³ I. Cividali, in *Minorigiustizia*, n. 3, 1995, p. 86.

Comunque troppo limitate appaiono ancora le attività di formazione e aggiornamento di tutti i giudici, togati o non, che operano presso organi giudiziari minorili”¹⁴.

A queste importanti osservazioni si deve aggiungere, quanto alla formazione dei giudici onorari, che la risoluzione 14.1.02, del Consiglio Superiore della Magistratura, pur avendo dato ingresso ad una serie di suggerimenti proposti dalla nostra Associazione, ha dettato solo criteri generali, ma non ha previsto un sistema operativo uniforme, demandando ai Referenti della Formazione decentrata la concreta attuazione di quei criteri. In diversi distretti, quindi, non è stata assunta alcuna iniziativa di formazione, mentre nei distretti dove ciò è avvenuto la qualità della formazione è risultata molto disomogenea: in talune situazioni, infatti, la formazione iniziale si è risolta con un incontro dei nuovi giudici onorari con il Presidente del tribunale, mentre in altre è stato articolato un programma di seminari su argomenti diversi e con relatori diversi, a volte anche come provenienza professionale. Quasi mai le iniziative sono state assunte dalla Formazione decentrata. Non risulta che siano state fornite risorse economiche per poter avere un effettivo apporto qualitativo di relatori esterni. Non risulta che siano stati prodotti quei testi di agevole consultazione richiamati dalla citata circolare, destinati a formare un testo unificato per le parti di carattere generale valide per tutti gli uffici giudiziari minorili.

Rispetto alle necessità strutturali, non si può immaginare che un giudice minorile (o familiare) possa essere considerato, ad un certo punto della sua carriera, specializzato e formato una volta per sempre, in quanto è un’ipotesi (presunzione) contrario ai dati di realtà. Il giudice minorile e della famiglia sia trova infatti anche oggi, e lo sarà sempre di più nel futuro, considerata la sempre maggiore diversificazione dei modelli familiari che avanzano nella nostra società, investito della complessità delle situazioni in cui opera, complessità che, come è stato sottolineato da G. Turri¹⁵, sono costituite da tre grandi questioni:

1) l’elevata complessità di lettura della realtà, di comprensione della situazione del minore nel suo contesto relazionale, di identificazione del suo migliore interesse e dei più appropriati mezzi per tutelarlo¹⁶;

2) la necessità di una collaborazione con altre discipline, con altre competenze e la difficoltà di tale collaborazione, dovuta da un lato alla tradizione di autonomia, se non di separatezza del diritto e dell’esperienza giuridica e, dall’altro alla difficoltà intrinseca di interazione tra soggetti ed apparati diversi, aventi culture, linguaggi, procedure, deontologie differenti¹⁷;

¹⁴ A. C. Moro, Un giudice per i minori, 2005, in http://www.minoriefamiglia.it/pagina-www/mode_full/id_555/.

¹⁵ Cfr G. Turri, relazione cit.

¹⁶ “Il processo, attraverso il quale, si giunge o ci si avvicina a conoscere l’interesse del minore, e per essere più precisi l’interesse di quel minore. Si parla di ‘quel’ minore, perchè pensiamo sia troppo semplicistico affermare che ci sia un interesse che va bene per tutti i minori. L’interesse riguarda l’individuo nella sua peculiarità e deve essere declinato con le condizioni individuali familiari, sociali e culturali in cui vive. Spesso nel nostro lavoro ci comportiamo come se l’interesse del minore sia qualcosa di dato a priori, lì, fuori di noi, pronto ad essere applicato senza grande fatica o sforzo. E’ importante invece essere consapevoli che è qualcosa che deve essere scoperto e individuato di volta in volta, calato nella realtà del singolo che incontriamo nelle nostre udienze. In caso contrario si rischia di rimanere nel campo delle dichiarazioni di principi che se rappresentano delle piste di analisi e di riflessione, non sono sufficienti per affrontare le situazioni che incontriamo nel nostro lavoro quotidiano”. Così R. Bommassar, L’apporto del giudice onorario nel processo di conoscenza e di tutela del minore, in http://www.minoriefamiglia.it/pagina-www/mode_full/id_693/.

¹⁷ “Piace pensare a questa assunzione di responsabilità condivisa come al requisito più importante per esercitare una funzione di “genitorialità allargata”. Crediamo di poter pensare al Tribunale per i minorenni come ad un luogo dall’alto significato simbolico: il luogo in cui si esercita la funzione paterna per eccellenza che rimanda alla definizione e all’applicazione della regola, ma anche una funzione materna di accoglimento e interpretazione dei bisogni del figlio. Senza volerci addentrare ulteriormente in questi territori, possiamo però riconoscere che nel tribunale si esercita una funzione genitoriale di accoglimento, decodifica e contenimento dei bisogni, sostegno alle funzioni presenti ed eventualmente di sanzione dei comportamenti disfunzionali. D’altra parte tale funzione genitoriale viene assunta dal Tribunale quando quella dei genitori naturali del minore sta mostrando di essere insufficiente o inefficace o addirittura assente. E’ quindi una funzione genitoriale complessa che viene costruita e applicata attraverso più persone. La capacità - o meno - che queste persone hanno di condividere un processo di pensiero comune e quindi di condividere anche le decisioni e le conseguenze che queste hanno sulla vita dei minori, rappresenta l’esercizio riuscito - o meno - della funzione genitoriale che anche le istituzioni hanno”. Cfr. R. Bommassar, cit.

3) la tensione che nell'esercizio del ruolo di giudice della persona, quale è il giudice minorile e della famiglia, si produce tra ruolo e persona del giudice stesso¹⁸.

Ma, anche sotto altro profilo, il tema della formazione è uno di quelli di stretta attualità politica, ove si pensi che tutte queste complessità si rapportano all'alto grado di discrezionalità che il giudice minorile dispone, essendo poche le norme giuridiche di riferimento per la decisione ed invece molte le situazioni di fatto da considerare (oltre all'interesse del minore, si vedano tutti i riferimenti legislativi ai concetti di abbandono; pregiudizio; capacità genitoriali; protezione del minore; assistenza affettiva e psicologica; maturità; personalità; esigenze educative; ecc.) e sempre più frequentemente tale discrezionalità viene posta in discussione, non solo relativamente a decisioni concrete più o meno criticabili, ma anche rispetto al potere in sé che detiene il giudice minorile¹⁹. Quindi, un'adeguata formazione e una garanzia di un giudice altamente qualificato potranno costituire valide risposte per poter scongiurare quegli interventi di riduzione di tale discrezionalità (v. ad esempio in materia penale l'introduzione di parametri più rigidi per la concessione della messa alla prova) che si rivelerebbero altamente controproducenti per l'interesse del minore.

5. La formazione per alcune categorie di magistrati: i magistrati di appello, i pubblici ministeri, i dirigenti degli uffici

L'Associazione ha sempre sottolineato la necessità di un percorso formativo dei magistrati professionali che sia avviato prima dell'inizio dell'esercizio delle funzioni minorili (formazione iniziale) e che deve accompagnare il magistrato durante tutta la sua attività professionale nel settore (formazione permanente), in un'ottica di necessità istituzionale dell'organo giudiziario che svolge funzioni esclusive nell'ambito del diritto minorile e familiare, in quanto l'effettività della specializzazione, costituisce l'unica garanzia per la migliore realizzazione degli interessi coinvolti nei procedimenti minorili e familiari. Ma tale necessità può ritenersi limitata solo alla categoria dei magistrati giudicanti di primo grado?

Quanto ai magistrati di appello, ci si è provocatoriamente chiesti se "può formarsi un magistrato che sa già tutto". Tale interrogativo è ripreso in uno degli interventi più appassionati ed incisivi che siano stati realizzati sull'argomento della formazione dei giudici "superiori", scritto da Italo Cividali²⁰, il quale ricorda la mancata attuazione della norma di cui all'art. 4 del D. Lg.vo n. 272/89 (destinazione alle sezioni minorenni delle corti di magistrati già specializzati) e suggerisce una serie di proposte per realizzare l'obiettivo della formazione di tale categoria di magistrati.

Sui limiti, o meglio l'assenza, della specializzazione dei magistrati che operano nelle Sezioni minorenni delle Corti di Appello e sui guasti che tale assenza produce, Alfredo Carlo Moro ha realisticamente evidenziato che "mentre nei Tribunali per i minorenni i giudici professionali sono assegnati dal C.S.M. sulla base di un accertamento, anche se non sempre adeguato, della loro specifica capacità a svolgere la funzione minorile – ed esercitano in via esclusiva tale funzione, acquisendo quanto meno di fatto una specializzazione, nelle sezioni di Corte d'appello i giudici

¹⁸ "Il minore è inoltre un Oggetto che tocca aspetti personali profondi in chi gli sta di fronte. Le situazioni che incontriamo quotidianamente sono sempre ad un tasso elevato di emotività e si agganciano con facilità ad esperienze personali, a vissuti che abbiamo sperimentato in passato. Comunemente si osservano due tipi di oscillazione: a volte ci si identifica nel ragazzo a volte nel genitore. Possiamo essere portati ad identificarci nei vissuti di abbandono del bambino, nel suo bisogno di accoglienza, ma possiamo altre volte identificarci nella fatica del genitore ad accogliere questi bisogni. Con l'adolescente poi questi processi collusivi sono ancora più intensi. Chi ha esperienza di lavoro con loro, sa che quasi mai si riesce a mantenere un atteggiamento neutrale, ma si è spinti a prendere posizione con o contro di loro. A scegliere l'uno o l'altro polo può essere la nostra storia personale di adolescenti adattati o piuttosto oppositivi, così come il nostro essere genitori di figli adolescenti. Come adulti siamo stati adolescenti e, molti, sono genitori; questi due ruoli possono sovrapporsi, confliggere ma sono comunque sempre presenti come lenti che distorcono almeno in parte i dati che cogliamo nell'incontro con il ragazzo". Cfr R. Bommaras, cit.

¹⁹ La critica è espressa da vari Autori, tra questi, S. Larizza, Il principio di legalità della pena, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 131.

²⁰ I. Cividali, La formazione e l'aggiornamento dei magistrati "superiori", in *Minorigiustizia*, n. 3, 1995, p. 87.

vengono assegnati dal Presidente della Corte d'appello sulla base di criteri organizzatori interni e svolgono promiscuamente funzioni minorili e funzioni ordinarie (...)"'. Da ciò una serie di conseguenze, tra le quali "la scarsa preparazione sui problemi minorili, più orecchiata che radicata; la tendenza a utilizzare anche negli interventi sui minori logiche, criteri e metodologie proprie delle ordinarie discipline civilistiche e penalistiche"²¹.

Inoltre, da una recente ricerca sull'attività di tutte le Sezioni minorenni d'Italia, è emerso che solo nelle Corti di Roma, Milano e Torino la Sezione per i minorenni è composta da giudici che si occupano in via esclusiva di tutta la materia minorile in senso stretto, vale a dire delle impugnazioni contro i provvedimenti civili e penali del Tribunale per i minorenni, mentre nella maggioranza delle altre sedi giudiziarie la Sezione per i minorenni in realtà non esiste, o quanto meno non può essere seriamente considerata un organo specializzato di secondo grado, come la legge istitutiva e le circolari del C.S.M. vorrebbero che fosse²².

Quanto ai pubblici ministeri si pongono esattamente gli stessi bisogni formativi del giudice, come del resto richiede la stessa norma di cui all'art. 5 del D. Lgv. 28.7.19989, n. 272, con una certa maggiore attenzione alla formazione civilistica del magistrato, spesso appiattito in molte sedi giudiziarie a svolgere in tale settore un ruolo meramente burocratico²³.

Quanto ai dirigenti degli uffici, deve essere solo evidenziato che tutto l'impianto della giurisdizione minorile, connotato dall'alto tasso di specializzazione, che deve essere garantita in primis dai dirigenti, non consentirebbe a monte alcuna "oscillazione" nell'applicazione dei criteri di selezione previsti dalla circolare n. 13000/99 sul conferimento degli incarichi direttivi, come è invece purtroppo avvenuto in alcune recenti decisioni del C.S.M., una delle quali, in particolare, è addirittura arrivata a qualificare negativamente la prolungata esperienza nel settore minorile del candidato, ritenendola quale forma di "ingabbiamento monoculturale"²⁴.

6. Quale modello di formazione?

Le nostre esperienze formative, istituzionali e associative, hanno lasciato una traccia importante sull'elaborazione del modello di formazione all'interno della magistratura italiana.

Nella Relazione del Consiglio Superiore della Magistratura sull'attività di formazione professionale (gennaio 1997-dicembre 2000), si evidenzia che più recenti evoluzioni del pensiero tendono ad inquadrare la formazione come processo mobile ed incerto "rivolto a promuovere nei singoli capacità di lettura e comprensione delle situazioni lavorative in cui sono collocati, capacità che possono svilupparsi soprattutto attraverso l'apertura e l'alleggerimento delle conoscenze sedimentate e cristallizzate, inerti e ripetitive, con un'implicazione attiva dei singoli nella ricerca di rappresentazioni "diverse" di ciò che incontrano nella realtà. Attraverso la formazione si raggiunge una forma che non è proposta o imposta dall'esterno secondo un modello prefissato, ma è piuttosto un prendere da parte di ciascuno una forma che emerge dal distaccarsi dai propri bagagli precostituiti, dal rivedere le proprie posizioni e chiusure, dall'interrogare e scavare le proprie credenze, dall'affinare l'ascolto e osservazione e che si costruisce in un continuo interattivo dialogo con il contesto"²⁵.

Tale modello di formazione si distingue dal modello più tradizionale in cui vi è una trasmissione di prescrizioni e di saperi costituiti da mettere in pratica, una formazione che fornisce ai singoli delle

²¹ A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, 2000, Zanichelli, pag. 77 e ss.

²² L. Fadiga, Un giudice che non c'è: la sezione per i minorenni della corte d'appello, in www.minoriefamiglia.it

²³ Per un'interessante rivisitazione del ruolo del P.M. nell'ottica indicata nel testo, cfr V. Sellaroli in <http://www.minoriefamiglia.it/download/sellaroli-pm.PDF>.

²⁴ Ci si riferisce alla decisione del CSM dd 16.1.2003, annullata dalla sentenza del TAR Lazio 11.3.04, annullamento confermato dal Consiglio di Stato con sentenza dd 14.3.06; la decisione è consultabile in http://www.minoriefamiglia.it/pagina-www/mode_full/id_306/.

²⁵ V. Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura – Relazione sull'attività di formazione professionale (gennaio 1997-dicembre 2000), n. 119, 2001, p. 189.

capacità rispetto all'esercizio di ruoli e compiti richiesti e non pienamente e adeguatamente padroneggiati. Si è fatta strada negli ultimi tre decenni una visione dell'organizzazione come realtà complessa in cui esistono diverse finalità e diversi interessi, diverse razionalità di cui singoli e gruppi sono attivamente portatori e non necessariamente secondo linee convergenti. I soggetti immersi nella realtà conoscono anche attraverso l'auto-osservazione; creano costruiscono delle versioni del mondo, delle rappresentazioni sulla base delle quali agiscono e interagiscono tra vincoli e possibilità che sono tali appunto a seconda di come sono visti, che hanno significati parziali, non definitivi, non del tutto padroneggiabili.

La centratura sul che cosa e come fare prende il sopravvento sulla ricerca per la comprensione di ciò che è effettivamente in gioco. Se per una pluralità e abilità di conoscenze sarà indispensabile e inevitabile impostare attività formative che forniscono in modo sistematico contenuti e strumentazioni codificate, procedure operative collaudate, che diano regole di azione ben definite (questo vale soprattutto per la formazione di base), per altre conoscenze e capacità sarà importante ricorrere a modelli formativi più aperti, che permettano di attivare ascolto, riflessione, ricerca (questo vale soprattutto per chi ha già esperienza professionale)²⁶.

L'elaborazione di questo concetto avanzato di formazione porta ad individuare nel settore della formazione permanente la necessità di puntare su metodologie che lascino spazio a nuove sperimentazioni, con il chiaro obiettivo di incentivare, oltre che lo sviluppo e competenza giuridica specifica e psico-sociale, il confronto interprofessionale, coerentemente all'impostazione del lavoro giudiziario “ stimolando capacità di mettersi in relazione fatti tra loro, fatti e norme , mettersi in relazione con l'istituzione, con i colleghi, con i giudici onorari e i soggetti destinatari dell'attività giudiziaria”^{27 28}.

7. Il futuro della formazione

Va riconosciuto come ancora oggi non si possa affrontare un discorso completo su tale materia visto che, come è stato già ricordato in passato, “il disegno della struttura e delle strategie formative, anche con riguardo alla giustizia minorile, è condizionato dalla configurazione dell'ordinamento giudiziario e processuale a cui si riferisce”²⁹. Appare pertanto difficile, anche in questo periodo storico, scegliere lo scenario a cui riferirsi in tempi in cui proliferano idee, progetti, disegni di legge ordinamentali, leggi sulla carriera e sulla stessa formazione della magistratura e una legge sul processo minorile “congelata” da 5 anni e non sarà certo indifferente alla cultura minorile il definitivo assetto della carriera della magistratura, che nella versione di recente modificata, potrebbe far diventare sempre meno “appetibili” gli uffici giudiziari minorili ai fini della progressione, soprattutto se nella realizzazione della Scuola della magistratura non si porrà il problema specifico del nostro settore professionale.

Per pensare di contribuire ancora al futuro della formazione credo pertanto che dovremmo soffermarci in un contesto più strutturato a livello associativo, stimolando il confronto di idee e di esperienze, per riuscire ad individuare insieme i reali bisogni formativi della diverse componenti della magistratura minorile e familiare, in un'operazione che non potrà ritenersi conclusa una volta per sempre, ma che dovrà avere una sua continuità nel tempo. E' necessario, a mio avviso, realizzare all'interno dell'Associazione un organismo permanente, composto da rappresentanti delle diverse figure di magistrati (onorari e togati che svolgono le diverse funzioni), che diventi un punto di riferimento costante per il dibattito sul tema e un centro di coordinamento per le attività interne

²⁶ V. relazione CSM sopra citata, p. 189.

²⁷ Così E. Ceccarelli, La specializzazione del giudice minorile, relazione inedita redatta per il seminario AIMMF “L'affido condiviso”, 2006

²⁸ Un buon esempio di formazione interdisciplinare è costituito dai programmi di formazione che vengono realizzati periodicamente dalla Commissione per le adozioni internazionali, con il supporto tecnico e organizzativo dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, l'ultimo dei quali intitolato “Il post-adozione fra progettazione e azione” (2006).

²⁹ Cfr. G. Turri, relazione cit.

all'AIMMF e per il coordinamento con quelle esterne, rispetto alle quali l'Associazione potrebbe impegnarsi a fornire il proprio contributo in modo strutturato (v. ad esempio, contributi alla formazione di altre categorie professionali).

Bisogna inoltre sciogliere il nodo se l'AIMMF debba occuparsi della formazione solo in modo propositivo o anche operativamente, con la realizzazione in proprio e/o in collaborazione con altri enti di iniziative specifiche (il dilemma è contenuto nel richiamo alla formazione da parte dello Statuto dell'Associazione, laddove parla di "operare per l'attuazione diretta e la promozione di una formazione specializzata dei magistrati che svolgono funzioni minorili e familiari"), mettendo a disposizione le proprie risorse materiali, oltre che quel patrimonio culturale in materia che la contraddistingue. Naturalmente è importante ribadire la disponibilità a fornire un supporto alla formazione istituzionale, come è avvenuto per la proposta di formazione e-learning.

Per il futuro immediato deve essere comunque ribadita con convinzione la necessità della formazione professionale iniziale e permanente e della formazione unitaria tra magistrati minorili e della famiglia e questo anche a prescindere dalla futura realizzazione o meno di un Tribunale unico dei minori, della famiglia e delle persone³⁰, puntando anche su un'attività di sensibilizzazione a livello culturale e richiamando i magistrati di professione all'impegno previsto dall'art. 3 del codice etico della magistratura che impone ad ogni magistrato di conservare e accrescere il proprio patrimonio professionale con attività di aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività.

Credo, quindi, che si debbano ribadire gli impegni che deve assumere e portare avanti la formazione istituzionale, i contenuti della stessa³¹ e indicare al Consiglio Superiore, al Governo e al Parlamento alcuni obiettivi urgenti e imprescindibili, cercando di evitare, come già è stato rilevato nella passata discussione, il rischio, sempre riemergente, che la presenza dei giudici onorari costituisca una sorta di "alibi" alla mancata assunzione della questione della formazione specifica dei giudici togati "come se la specializzazione dell'organo giudicante rendesse superflua la formazione dei singoli magistrati"³². Gli obiettivi possono essere come di seguito sintetizzati:

1) vanno ripresi quei percorsi formativi che si fondano su metodologie che lasciano spazio a nuove sperimentazioni, con l'obiettivo di incentivare, oltre che lo sviluppo e competenza giuridica specifica e psico-sociale, il confronto interprofessionale;

2) va richiesta la specifica attuazione all'art. 5 del D. Lgv. 28.7.19989, n. 272 (formazione continua del magistrato minorile in sede penale relativamente "alle problematiche familiari e dell'età evolutiva"), estendendo il principio anche per i magistrati addetti al settore civile con specifica normativa o nella possibile futura legge istitutiva del Tribunale unico dei minori, della famiglia e delle persone o, meglio ancora, nelle modifiche che dovranno essere emanate per l'attuazione della legge di riforma del processo civile minorile;

3) va richiesta la specifica attuazione all'art. 4 del D. Lgv. 28.7.19989, n. 272, che prevede che siano addetti alle sezioni di corte di appello per i minorenni magistrati scelti "che abbiano svolto presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice di tutelare o che siano comunque dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza";

4) va prevista nella riforma della carriera della magistratura un percorso obbligatorio prima dell'assunzioni delle funzioni in materia di minori e famiglia, nel passaggio da una funzione non

³⁰ Si è discusso in questi ultimi tempi in relazione alla materia dell'affidamento condiviso della maggiore o minore garanzia che i diritti dei minori riceverebbero all'interno del Tribunale per i minorenni o del Tribunale ordinario. Credo che il problema sia davvero mal posto, atteso che risulta paradossale che la garanzia dei diritti dei minori possa essere ricondotta all'utilizzo di un rito processuale (v. separazione), piuttosto che un'altro (v. volontaria giurisdizione), prescindendo da un'effettiva specializzazione del giudice che si trova a decidere su aspetti della vita delle persone in assenza di conoscenze sugli aspetti relazionali, affettivi e psicologici delle situazioni che giudica e degli effetti delle proprie decisioni sulla vita futura del minore e della sua famiglia.

³¹ V. documento del Consiglio direttivo dell'AIMMF in http://www.minoriefamiglia.it/pagina-ww/mode_full/id_133/.

³² Cfr G. Turri, relazione cit. e anche C. Costitut., ordinanza n. 330 del 2003, in http://www.minoriefamiglia.it/pagina-ww/mode_full/id_225/, con nota dello scrivente.

specializzata a quella specializzata, nell'assunzione di un incarico direttivo nel settore specializzato, in modo analogo a quello che è previsto nel passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa e per il passaggio alle funzioni di appello;

5) va previsto un periodo di tirocinio iniziale dei giudici onorari in forma retribuita, onde garantire l'effettività di tale percorso di formazione, ritenuto assolutamente indispensabile per mettere in condizione dei professionisti esterni alla struttura giudiziaria di garantire il loro apporto specialistico;

6) quanto alla costituzione della futura Scuola della Magistratura:

- dovrà essere previsto l'inserimento nel Comitato scientifico di un esperto di giustizia minorile e familiare;
- dovranno essere previsti degli specifici momenti formativi per i magistrati minorili e familiari ed il coordinamento con le Scuole di formazione del personale minorile già esistenti per la realizzazione di programmi di formazione interdisciplinare, che vedano il coinvolgimento di tutte le componenti professionali che operano nel campo minorile e familiare, quali operatori dei servizi pubblici e avvocati;
- dovranno essere coinvolte nella formazione agenzie formative ad hoc;
- dovranno essere studiate forme di partenariato con la nostra Associazione per l'avvio di iniziative formative sperimentali e per quelle attività fino ad ora trascurate dalla formazione istituzionale (v. formazione iniziale dei magistrati onorari);
- dovranno essere adottate attività di formazione di carattere internazionale³³, ad esempio in collaborazione con l' École Nationale de la Magistrature (E.N.M.) e il Centro per la formazione dei giudici minorili di Vaucresson (Francia).

³³ V. ad esempio, la comunicazione della Commissione europea del 29.6.06, che richiama all'esigenza che anche nella materia del diritto di famiglia venga rafforzata la formazione degli operatori giudiziari per creare una "cultura giudiziaria europea".